

Deliberazione n. 13 del 24 agosto 2011

Oggetto: Approvazione nuova Convenzione di Segreteria Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato determinati servizi o funzioni, stabilendone fini, durata, forme di consultazione, obblighi reciproci e garanzie;

Visto l'art. 98 del medesimo decreto legislativo, il quale prevede espressamente che tali convenzioni possano essere stipulate tra i Comuni anche per l'ufficio di segretario comunale, dandone comunicazione alla competente Sezione regionale dell'Agenzia dei Segretari;

Visto l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 - Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali – il quale disciplina in modo più puntuale le convenzioni di segreteria, stabilendo quale unica condizione per poterla porre in essere che i Comuni siano ricompresi nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, mentre, per quanto attiene il loro contenuto, che le convenzioni prevedano:

- le modalità di espletamento del servizio;
- il sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario;
- la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario;
- la loro durata;
- la possibilità di recesso da parte dei Comuni che ne fanno parte;
- i reciproci obblighi e garanzie;

Considerato che, con propria deliberazione n. del 10 gennaio 2008, questo Ente aveva approvato una Convenzione di Segreteria con i Comuni di Druogno, Bognanco e Pettenasco, allo scopo di avvalersi del medesimo Segretario comunale per dividerne la relativa spesa;

Visto che da parte del Comune di Pettenasco è stata manifestata l'intenzione di procedere allo scioglimento della citata convenzione con effetto dalla data che verrà concordata con i Sindaci degli altri tre Comuni, comunque non successiva al 1° settembre 2011;

Ritenuto pertanto di procedere allo scioglimento dell'attuale convenzione di segreteria ed alla costituzione di una nuova alla quale partecipa, oltre a Druogno e Bognanco, anche il Comune di San Bernardino Verbano, interessato ad aderire;

Dato atto che, ai fini della classificazione della costituenda convenzione di segreteria, la popolazione complessiva dei Comuni che ne fanno parte, come certificata dai rispettivi ufficiali d'anagrafe, ammonta al 31 dicembre del 2010 a complessivi n. 4244 abitanti, di cui n. 976 Druogno, n. 1616 Piedimulera, n. 272 Bognanco, n. 1380 San Bernardino Verbano;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i rispettivi responsabili di servizio hanno espresso parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica e contabile;

All'unanimità

DELIBERA

1. Di sciogliere, con effetto dal 1° settembre 2011, la Convenzione di Segreteria in atto tra questo Comune e quelli di Druogno, Bognanco e Pettenasco, approvando contestualmente e con la medesima decorrenza una nuova Convenzione di Segreteria con i Comuni di Druogno, Bognanco e San Bernardino Verbano, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione;
2. Di disporre che copia della stessa venga trasmessa alla sezione regionale dell'Agenzia del Piemonte;
3. Di dichiarare, con successiva distinta votazione di pari esito, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del citato D. Lgs. 267/2000.

— o — o — o — o — o —

Pareri ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica
f.to Dott. Antonio Carcuro

Per la regolarità contabile
f.to Dott. Antonio Carcuro

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI DRUOGNO PIEDIMULERA BOGNANCO E SAN BERNARDINO VERBANO PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

L'anno duemilaundici, il giorno xxx del mese di agosto, fra il Comune di Druogno, rappresentato dal Sindaco Giovanni Francini, il Comune di Piedimulera, rappresentato dal Sindaco Gian Mauro Bertoia, il Comune di Bognanco, rappresentato dal Sindaco Giuseppe Maccagno, il Comune di San Bernardino Verbano, rappresentato dal Sindaco Giovanni Lietta;

Premesso:

- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia dei segretari, di stipulare tra loro, convenzioni per l'esercizio associato dell'Ufficio di Segreteria;

- che i Comuni di Druogno Piedimulera, Bognanco e San Bernardino Verbano, i quali sono ricompresi nella stessa sezione regionale dell'Agenzia dei segretari e contano al 31 dicembre 2010 n. 4244 abitanti, di cui n. 976 il primo, n. 1616 il secondo, n. 272 il terzo, n. 1380 il quarto - intendono stipulare tra loro una convenzione per l'ufficio di segreteria, come risulta dalle rispettive deliberazioni consiliari n. del 2011, n. del 2011, n. del 2011, n. del 2011, tutte immediatamente esecutive ai sensi di legge ed allegate alla presente sotto le lettere A), B), C) e D);

Tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - I Comuni di Druogno Piedimulera, Bognanco e San Bernardino Verbano, allo scopo di assicurare in modo efficiente ed economico l'ufficio di segretario comunale, stabiliscono di svolgere lo stesso in forma associata, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465.

Art. 2 - L'accordo decorrerà dal 1° settembre 2011 ed avrà la durata di 1 anno, intendendosi rinnovato per un uguale periodo.

Potrà inoltre essere sciolto in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, oppure per recesso di uno di essi da effettuarsi attraverso apposita deliberazione consiliare; in tal caso lo scioglimento decorrerà dal 1° giorno del terzo mese successivo a quello in cui gli altri Comuni ne ricevano comunicazione.

Nei casi di scioglimento anticipato, o al termine naturale della convenzione di segreteria, i Sindaci definiscono, d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione lo stesso debba essere nominato.

Art. 3 - Al segretario spetta il trattamento contrattuale vigente stabilito dai vari livelli di contrattazione e dalla legislazione. Spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, regolarmente documentate per l'accesso dal Comune capofila agli altri Comuni convenzionati, nella misura di un quinto del costo della benzina verde ai sensi del decreto del Presidente dell'Unità di Missione del 17 maggio 2011.

Art. 4 - Il Comune di Druogno provvederà al pagamento degli assegni stipendiali e dei contributi previdenziali ed assistenziali e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziati le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo dagli altri Comuni convenzionati, i quali verseranno mensilmente al Comune di Druogno le quote di concorso a proprio carico.

Art. 5 - Le spese per l'accesso del Segretario alle altre sedi di segreteria convenzionate, le missioni o trasferte svolte dallo stesso, i rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno esclusivamente a carico dei Comuni presso i quali o nell'interesse dei quali tali prestazioni vengono effettuate.

Art. 6 - Il Comune di Druogno provvederà annualmente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione nella seguente misura:

- 25 % a carico del Comune di Druogno;
- 35 % a carico del Comune di Piedimulera;
- 15 % a carico del Comune di Bognanco;
- 25 % a carico del Comune di San Bernardino Verbano.

Art. 7 - Il segretario comunale presterà servizio settimanale nei quattro Comuni per un numero di ore proporzionato alle percentuali di spesa, articolando la propria presenza, d'intesa con i Sindaci, ed in funzione delle esigenze di funzionamento degli Enti, tenendo conto anche di situazioni di straordinarietà.

Art. 8 - Il Comune di Druogno viene individuato quale Comune capofila della sede convenzionata, pertanto tutti i provvedimenti riguardanti il segretario (nomina, revoca) saranno assunti dal Sindaco dello stesso, previa intesa con quelli degli altri Comuni convenzionati.

E' in facoltà di ciascuno dei tre Sindaci, secondo le disposizioni di legge vigenti, attribuire distintamente al segretario eventuali incarichi per lo svolgimento di funzioni aggiuntive gestionali, accollando in tal caso al bilancio del proprio Comune la spesa per l'attribuzione della maggiorazione della retribuzione di posizione ai sensi dell'art. 45 del CCNL del 16/5/2001.

Art. 9 - Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col segretario comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'ufficio di segreteria.

La presente convenzione non sconta imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B9, punto 16, del D.P.R. 26.10.72 n. 642 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso a carico della parte nel cui interesse è chiesta la registrazione.

Il presente atto, redatto nella forma di scrittura privata, è sottoscritto in quadruplo originale e destinato a conservarsi tra gli atti formali dei Comuni di Druogno, Piedimulera, Bognanco e San Bernardino Verbano.

Letto, confermato e sottoscritto:

- per il Comune di Druogno, il Sindaco Giovanni Francini
- per il Comune di Piedimulera, il Sindaco Gian Mauro Bertoia
- per il Comune di Bognanco, il Sindaco Giuseppe Maccagno
- per il Comune di San Bernardino Verbano, il Sindaco Giovanni Lietta